

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### Commento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25525/2025: "buoni pasto e turno di lavoro superiore a sei ore"<sup>1</sup>

L'ordinanza n. 25525/2025 della Corte di Cassazione segna un punto di svolta in tema di diritto ai buoni pasto, soprattutto per il lavoro su turni nel pubblico impiego. La vicenda nasce dal ricorso di un gruppo di infermieri turnisti dell'ASP di Messina, esclusi dal beneficio a causa di un regolamento aziendale che limitava il servizio mensa e i ticket al solo personale non turnista con rientro pomeridiano.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte chiarisce alcuni elementi che fino a oggi erano fonte di dubbi e controversie, in particolare riguardo a chi spetti il beneficio e secondo quali condizioni. La Cassazione ha infatti stabilito che chiunque lavori **più di sei ore** in un turno – incluse le prestazioni continuative – ha diritto a un pasto, indipendentemente dalla tipologia del turno (turnista, diurno, notturno). La pronuncia chiarisce che **il diritto scatta** non in funzione della tipologia oraria, ma **in base alla durata della prestazione e alla presenza di una pausa pranzo** prevista nel turno stesso. In altre parole, ciò che rileva è il superamento delle sei ore e la necessità di una pausa idonea per consumare il pasto.<sup>2</sup>

La Corte inoltre respinge le distinzioni che limitavano il beneficio solo al personale "non turnista", affermando che il buono pasto o il servizio sostitutivo deve essere garantito in modo uniforme, a condizione che il turno superi le sei ore.

Viene esplicitato un criterio oggettivo della durata: il superamento delle sei ore diventa il perno determinante per la spettanza del pasto. Ciò risolve molte ambiguità che derivavano da precedenti regolamenti o prassi che facevano dipendere il beneficio dall'orario di inizio turno o dalla fascia oraria "classica" del pranzo. La Corte, dunque, preferisce una regola neutra rispetto alla collocazione del turno, a favore di una maggiore equità nel trattamento. In questo modo si garantisce una parità tra lavoratori turnisti e non turnisti. Uno dei passaggi più innovativi della decisione è infatti la dichiarazione secondo cui non possono esserci esclusioni per chi lavora su turni: se il turno supera le sei ore, il diritto sorge indipendentemente dall'orario o dal fatto che il turno ricada di pomeriggio, sera o notte. Questo è un punto di grande rilevanza soprattutto per il personale sanitario, dove turni discontinui sono la regola.

Da ciò discende il riconoscimento di un obbligo risarcitorio in quanto la pronuncia rafforza l'idea che l'omessa erogazione del servizio mensa o dei buoni pasto non costituisce solo una violazione di un "beneficio accessorio", ma può tradursi in responsabilità dell'ente con obbligo di risarcimento del danno. La Corte ricorda che la richiesta di somme, anche se formulata in termini di pagamento, può essere interpretata come richiesta di risarcimento per l'inadempimento contrattuale. Si consolida, dunque, un vincolo per regolamenti interni e prassi dell'Ente in modo da non escludere determinati lavoratori (es. turnisti) dal beneficio. Non sarà più sufficiente sostenere che il turno non ricade nella "pausa pranzo tradizionale": la Corte accetta che il diritto scatti sempre, a condizione che la prestazione superi le sei ore e vi sia una pausa appropriata. In caso contrario, l'ente rischia di essere condannato in giudizio. La pronuncia non esclude affatto il ruolo della contrattazione collettiva nel definire modalità,

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla stesura del presente documento Laura Goracci Politecnico di Torino

<sup>2</sup> cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n. 32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021

durata e decorrenza del beneficio in quanto gli enti dovranno coordinare le proprie disposizioni regolamentari con le previsioni contrattuali vigenti. Inoltre resta da vedere come la normativa interna (orari, turni, organizzazione) sarà adattata per evitare distorsioni nella prassi attuativa.

Questa ordinanza ha un rilievo che travalica il singolo caso di partenza, perché sancisce un principio di equità sostanziale destinato a incidere in modo generale. La Suprema Corte stabilisce che le esigenze organizzative dell'amministrazione non possono limitare un diritto assistenziale del lavoratore e, dunque, in tema di buoni pasto, il datore di lavoro non può introdurre limitazioni unilaterali tramite regolamenti interni. Viene riconosciuto che la necessità di ristoro mediante un pasto è uguale, se non più pressante, per chi affronta turni lunghi e gravosi rispetto a chi lavora con orari ordinari d'ufficio. La pronuncia sposta il focus non tanto sulle modalità con cui la pausa viene fruita, quanto sulla certezza del suo riconoscimento come diritto da garantire oltre una determinata soglia temporale. In questo modo si assicura una tutela omogenea al personale e si superano definitivamente interpretazioni limitative e discriminatorie.